

26_6_1_DPR_10_1_TESTO.DOCX

Decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2026, n. 010/Pres.

Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che disciplina, tra l'altro, gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità;

VISTO, in particolare, l'articolo 39, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005 secondo cui con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità con concessione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo che abbiano natura contributiva;

VISTO il testo del "Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)" adottato con deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2026, n. 68;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Soggetti proponenti
- Art. 3 Soggetti attuatori
- Art. 4 Soggetti destinatari
- Art. 5 Caratteristiche delle attività realizzate attraverso le iniziative di lavoro di pubblica utilità
- Art. 6 Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità
- Art. 7 Domanda di partecipazione dei destinatari
- Art. 8 Individuazione dei soggetti destinatari
- Art. 9 Spese ammissibili al rimborso
- Art. 10 Presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti
- Art. 11 Concessione ed erogazione del finanziamento
- Art. 12 Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento
- Art. 13 Disponibilità dei documenti
- Art. 14 Cumulo contributi pubblici
- Art. 15 Rinvio
- Art. 16 Disposizione transitoria
- Art. 17 Abrogazione
- Art. 18 Entrata in vigore

art. 1 Finalità e oggetto

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 della medesima legge, promuove iniziative che hanno per oggetto lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità e di interesse generale.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), definisce i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, i criteri e le modalità per il sostegno alle medesime.

art. 2 Soggetti proponenti

1. Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro di pubblica utilità (di seguito proponenti) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con sede o uffici periferici nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. I proponenti presentano progetti di lavoro di pubblica utilità che assicurano la piena inclusività dei destinatari alle iniziative anche per quanto attiene agli aspetti relazionali.

art. 3 Soggetti attuatori

1. Sono soggetti attuatori delle iniziative di lavoro di pubblica utilità (di seguito attuatori), le cooperative sociali che hanno i seguenti requisiti:
 - a) sono iscritte nella sezione sub b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione

sociale) o hanno almeno una unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

b) dispongono di un'attrezzatura idonea all'attuazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità;

c) sono strutturate a livello organizzativo per sostenere l'inserimento lavorativo nell'ambito dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità;

d) assicurano ai destinatari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro;

e) prevedono nell'oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano nel settore d'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

f) rispettano integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo ovvero il diverso contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, stipulato ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

2. Per la realizzazione dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, gli attuatori si avvalgono dei destinatari di cui all'articolo 4 e provvedono all'assegnazione di un tutor che può seguire da uno a tre lavoratori.

3. Tra l'attuatore e i destinatari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata compresa tra i centoventi e i centottanta giorni. La prestazione lavorativa del destinatario non può integrare il rapporto mutualistico del socio lavoratore di società cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

4. I proponenti individuano gli attuatori mediante avvisi pubblici, utilizzando criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

art. 4 Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari dell'intervento (di seguito destinatari) i soggetti in età lavorativa di cui all'articolo 1 della legge 68/1999 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della medesima legge.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono posseduti all'atto di presentazione della domanda di adesione all'avviso pubblico di cui all'articolo 8.

art. 5 Caratteristiche delle attività realizzate attraverso le iniziative di lavoro di pubblica utilità

1. Le attività realizzate attraverso le iniziative di lavoro di pubblica utilità:

a) non rientrano nell'ordinaria attività amministrativa del proponente ma sono caratterizzate dalla straordinarietà, dall'occasionalità, dalla temporaneità;

b) rientrano in uno dei seguenti settori di intervento:

1) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche;

2) custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche;

3) attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo;

4) attività di supporto alla cura e manutenzione del verde pubblico. Per le seguenti attività gli attuatori sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,

nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

5) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo.

2. Nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di attività concernenti gli archivi, intesi quali beni del patrimonio culturale, per le quali l'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede l'acquisizione di autorizzazioni preventive da parte degli enti preposti alla loro tutela, i proponenti comunicano l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa a tutela del patrimonio culturale.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), le mansioni sono ridefinite, ove necessario, in base agli accomodamenti ragionevoli dal Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

art. 6 Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità

1. Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono inserite in progetti territoriali presentati dai proponenti e sottoposti alla valutazione di ammissibilità del Servizio competente in materia di lavoro.

2. I progetti territoriali:

- a) fanno riferimento ad uno solo dei settori di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- b) hanno una durata compresa tra i centoventi ed i centottanta giorni;
- c) prevedono un orario di lavoro compreso fra le venti e le trenta ore settimanali;
- d) prevedono l'impiego di una squadra di lavoro composta fino ad un massimo di quattro destinatari supportati dai tutor individuati dall'attuatore di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I progetti contengono le seguenti indicazioni:

- a) il settore di intervento dell'iniziativa di lavoro di pubblica utilità tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), che si intende realizzare;
- b) il luogo di svolgimento;
- c) il numero dei destinatari componenti la squadra di lavoro che si intendono inserire nel progetto;
- d) la durata prevista espressa in settimane;
- e) la qualifica;
- f) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per ciascun componente la squadra di lavoro;
- g) il costo del progetto;
- h) il numero di tutor assegnati al progetto;
- i) la descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul lavoro e all'utilizzo delle attrezzature necessarie per l'avvio dell'attività lavorativa.

art. 7 Domanda di partecipazione dei destinatari

1. I destinatari che intendono partecipare alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, presentano la loro adesione all'avviso pubblico di selezione di cui all'articolo 8, comma 1, presso la Struttura del Collocamento mirato (di seguito Struttura competente) che gestisce l'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 in cui sono iscritti.

2. I destinatari presentano domanda di adesione esclusivamente per iniziative progettuali già approvate ai sensi dell'articolo 6 e che verranno realizzate nel territorio della Struttura competente, indicando i progetti di interesse.

3. Il destinatario che, senza documentata motivazione, rifiuta l'inserimento lavorativo in un progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica utilità disciplinate dal presente regolamento oppure non si presenta alla convocazione effettuata dall'attuatore o non prende

servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro, decade dall'adesione all'iniziativa. La convocazione è effettuata dall'attuatore con qualsiasi modalità idonea ad assicurare e comprovare l'avvenuta comunicazione al destinatario, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

4. Il destinatario può partecipare a più progetti di iniziativa di lavoro di pubblica utilità, prevedendo il diritto di precedenza per coloro che nel corso di un anno solare non abbiano già partecipato ad altri progetti previsti dall'articolo 6 del presente regolamento o che abbiano svolto un'attività inferiore al 50 per cento della durata complessiva del progetto.

art. 8 Individuazione dei destinatari

1. La Struttura competente individua i destinatari da inserire nei progetti attraverso avviso pubblico di selezione.
2. La Struttura competente elabora una graduatoria degli aderenti all'avviso secondo ordine di graduatoria di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, aggiornata alla data di chiusura dell'avviso.
3. Su richiesta dell'attuatore, la Struttura competente trasmette, in numero pari ai posti da ricoprire previsti dal progetto, i nominativi dei destinatari da impiegare ed inseriti in posizione utile nella graduatoria di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima del termine, l'attuatore può richiedere un nuovo nominativo, individuato scorrendo la graduatoria di cui al comma 2. In tale ipotesi la durata del rapporto di lavoro va a completamento del periodo residuo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b);
5. Nel caso in cui uno dei destinatari del progetto inizi il rapporto lavorativo in un momento successivo rispetto all'avvio del progetto, la durata del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), rimane invariata.
6. Nel caso in cui non vi siano altri nominativi disponibili, la struttura competente provvede ad un'unica nuova pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione.
7. Il destinatario deve essere in grado di adempiere ai compiti rientranti nell'attività realizzata nell'ambito dell'iniziativa di pubblica utilità. Nel caso sussista un fondato dubbio sulla compatibilità tra le funzioni residue di capacità lavorativa del destinatario e l'attività da realizzare o qualora lo ritenga opportuno, la Struttura competente, può richiedere una valutazione al Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005, competente per territorio. Il procedimento di valutazione sospende per un massimo di trenta giorni il procedimento di invio dei nominativi.

art. 9 Spese ammissibili al rimborso

1. Sono considerate spese ammissibili quelle relative alle spese effettivamente sostenute dall'attuatore, giustificate da documentazione attestante l'effettiva realizzazione del progetto.
2. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa:
 - a) costo del lavoro sostenuto dall'attuatore per l'assunzione a tempo determinato dei destinatari per la durata prevista dal progetto, relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal soggetto attuatore ed agli oneri previdenziali e assistenziali;
 - b) il costo dei materiali di consumo strettamente connessi allo svolgimento delle attività previste nel progetto. A titolo esemplificativo sono compresi i dispositivi di protezione individuale, l'utilizzo dei mezzi di trasporto per tutor e beneficiari, il materiale di cancelleria;
 - c) le spese di pubblicizzazione e promozione del progetto;
 - d) il costo del personale dell'attuatore impegnato nel progetto quale tutor aziendale della squadra di lavoro;
 - e) le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di una associazione temporanea

di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di selezione, le spese relative alla consulenza per l'elaborazione delle paghe dei beneficiari;

f) le spese di segreteria e amministrazione necessarie per la realizzazione del progetto ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, connessi alle attività di rendicontazione realizzate dall'attuatore attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato;

g) i premi relativi ad assicurazioni per la responsabilità civile stipulate dagli attori per la copertura dei rischi connessi alle attività dei beneficiari.

3. In sede di presentazione del progetto, sono ammessi:

a) le spese relative al costo del lavoro dei destinatari nella misura massima di euro 15.000,00 a destinatario relative ad un impegno settimanale di trenta ore ed ad una durata massima di centottanta giorni. In caso di orari settimanali e durate contrattuali inferiori tale importo è proporzionalmente ridotto. Per costo del lavoro si intende: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione al posto considerato e per il periodo in cui il lavoratore è impiegato, comprendente:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota del trattamento di fine rapporto di lavoro maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;

3) i contributi assistenziali per figli e familiari;

b) il costo del tutoraggio nella misura massima di euro 7.500,00 per ogni tutor;

c) i costi indiretti su base forfettaria nella misura massima del 15 per cento del costo del lavoro più costo del tutoraggio.

4. I costi indiretti comprendono le spese di cui al comma 2, lettere b); c); e); f); g).

art. 10 Presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti

1. I proponenti presentano le domande di finanziamento dei progetti utilizzando, a pena di esclusione, l'applicativo informatico a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al presente Regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale): Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.

2. La domanda è compilata, sottoscritta e trasmessa dal legale rappresentante del proponente o da un suo delegato.

3. La domanda è corredata da:

a) schema di progetto;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà del proponente;

c) informativa per il trattamento dei dati personali;

d) cronoprogramma con l'indicazione delle fasi temporali di attuazione del progetto.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di

validità di ciascun dichiarante.

5. Il manuale contenente le modalità di accesso all'applicativo informatico è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

6. Le domande sono corredate dalla modulistica pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

7. Le indicazioni di cui al comma 6 sono rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

8. L'istruttoria delle domande è effettuata in applicazione dell'articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) con procedimento a sportello.

art. 11 Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Il Servizio competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di finanziamento, comprensiva di cronoprogramma con l'indicazione delle fasi temporali di attuazione del progetto, concede il finanziamento, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.

2. Il Servizio competente eroga al proponente il finanziamento attraverso una fase di anticipazione ed una di saldo. La fase di anticipazione copre una quota pari al 70 per cento del finanziamento complessivo concesso. La parte di finanziamento rimanente è pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'iniziativa ammesso a seguito della verifica del rendiconto finale.

3. Il progetto è avviato, pena revoca del finanziamento, entro il termine di novanta giorni dalla concessione del finanziamento.

4. Il progetto si intende validamente avviato quando almeno un lavoratore è stato assunto.

5. Entro quindici giorni dall'avvio del progetto, il proponente è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, eroga l'anticipo del 70 per cento del finanziamento concesso.

art. 12 Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione del saldo, il proponente presenta al Servizio competente, entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile che attesta che l'attività per la quale è stato concesso il contributo è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

2. Il progetto si conclude al termine del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato previsto dall'articolo 3, comma 3.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione il Servizio competente eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili di cui all'articolo 9.

art. 13 Disponibilità dei documenti

1. Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal proponente, per finalità ispettive o di controllo ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000.

art. 14 Cumulo contributi pubblici

1. Il finanziamento non è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa oggetto del presente regolamento.

art. 15 Rinvio

1. Per tutto quello non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 7/2000.

art. 16 Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina previgente.

art. 17 Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165 (Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018));

b) il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2021 n. 1 (Regolamento di modifica al Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165);

c) il decreto del Presidente della Regione 3 gennaio 2023 n. 1 (Regolamento di modifica al Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165).

art. 18 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.